

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali. C. 1324 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>).	81
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione. C. 893 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	86
DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>) ..	87
DL 144/2023: Disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum. C. 1491 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	89
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014. C. 1450 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	91
DL 140/2023: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. C. 1474 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	92
Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia. C. 113 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	94

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. Atto n. 86 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	95
---	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per le opere relative al collegamento viario con caratteristiche autostradali della SS 514 « di Chiaromonte » e della SS 194 « Ragusana », dallo svincolo con la SS 115 allo svincolo con la SS 11. Atto n. 89 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	95
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	96
---	----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 novembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali.

C. 1324 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

In primo luogo segnala che talune proposte emendative recano nuovi o maggiori oneri privi di copertura finanziaria.

A tal riguardo, segnala in primo luogo che l'emendamento Caramiello 1.4 prevede, tra l'altro, la concessione di un contributo a favore dei produttori di alimenti che investono in moderni sistemi di produzione alimentare e di un contributo per i produttori di alimenti che investano in sistemi digitali nel limite di spesa complessivo di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e provvede alla relativa copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della n. 190 del 2014, che tuttavia non reca le occorrenti disponibilità.

Evidenzia, inoltre, che l'emendamento Di Lauro 1.5 prevede, tra l'altro, la promozione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale riguardanti gli alimenti e mangimi derivanti da colture cellulari, la concessione di un contributo a favore dei produttori di alimenti che inve-

stono in moderni sistemi di produzione alimentare e di un contributo per i produttori di alimenti che investano in sistemi digitali nel limite di spesa complessivo di 27 milioni di euro per l'anno 2023 e provvede alla relativa copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della n. 190 del 2014, che tuttavia non reca le occorrenti disponibilità.

Parimenti fa presente che l'emendamento Caramiello 1.6 prevede, tra l'altro, la concessione di un contributo a favore dei produttori di alimenti che investono in moderni sistemi di produzione alimentare nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e provvede alla relativa copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della n. 190 del 2014, che tuttavia non reca le occorrenti disponibilità.

Segnala, poi, che l'emendamento Di Lauro 2.03 prevede che il Ministero della salute, d'intesa con le regioni, avvalendosi degli enti del Servizio sanitario nazionale e del Ministero dell'università e della ricerca, istituisca progetti di ricerca finalizzati allo studio di alimenti coltivati, senza tuttavia prevedere la quantificazione degli oneri che ne derivano e la relativa copertura finanziaria.

Evidenzia quindi che l'articolo aggiuntivo Caramiello 5.05 prevede la concessione di un contributo a favore dei produttori di alimenti che investono in moderni sistemi di produzione alimentare nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e provvede alla relativa copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della n. 190 del 2014, che tuttavia non reca le occorrenti disponibilità.

Sottolinea che l'emendamento Zanella 7.1 è volto a sopprimere la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione dell'intero provvedimento, senza tuttavia indicare, in alternativa, gli oneri derivanti dal provvedimento e la relativa copertura finanziaria.

Con riferimento agli effetti finanziari derivanti da ulteriori proposte emendative, ritiene invece opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Segnala in primo luogo, che le proposte emendative Caramiello 1.8, Quartini 2.01 e Caramiello 2.02 sono volte, tra l'altro, a istituire, nello stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo nazionale per lo studio di alimenti coltivati, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, e prevedendo altresì l'istituzione della Commissione nazionale per l'analisi e l'impatto sulla salute umana e la valutazione degli effetti salutistici e nutrizionali degli alimenti coltivati, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo assicuri l'effettiva disponibilità anche per gli anni 2024 e 2025 delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui si prevede l'utilizzo e confermi che la istituenda Commissione nazionale possa adempiere ai compiti ad essa affidati mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto della clausola generale di invarianza finanziaria prevista dalla proposta emendativa.

Fa presente, quindi, che gli emendamenti Quartini 1.7, Sportiello 2.5, Caramiello 2.7 prevedono, tra l'altro, che il Ministero della salute predisponga un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati i cui contenuti e modalità di attuazione saranno definiti da un decreto del Ministro della salute. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo assicuri che allo svolgimento delle attività in commento possa provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto della clausola

generale di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 7 del provvedimento.

Rileva altresì che l'emendamento Castiglione 2.8 è volto a prevedere che la produzione e la commercializzazione di prodotti a partire da colture cellulari sia subordinata all'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e al Ministero della salute, la cui disciplina è demandata ad un decreto ministeriale. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se allo svolgimento delle attività in commento possa provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto della clausola generale di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 7 del provvedimento.

Evidenzia, da ultimo, che gli identici emendamenti Forattini 2.12 e Caramiello 2.13 prevedono l'istituzione, presso il Ministero della salute, di un tavolo tecnico-scientifico che assicuri che le restrizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 siano necessarie alla tutela della salute e ad essa proporzionate e affida ad un decreto del medesimo Ministero la disciplina delle relative modalità di funzionamento. Al riguardo, appare necessario che il Governo chiarisca se allo svolgimento delle attività in commento possa provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto della clausola generale di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 7 del provvedimento, non essendo peraltro esclusa la corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese comunque denominanti in relazione alla partecipazione al tavolo tecnico-scientifico.

Fa presente, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la relatrice sul fatto che le proposte emendative Caramiello 1.4, Di Lauro 1.5, Caramiello 1.6, Di Lauro 2.03, Caramiello 5.05 e Zanella 7.1 determinano oneri

la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea.

Esprime, quindi, parere contrario sulle proposte emendative Caramiello 1.8, Quartini 2.01, Caramiello 2.02, Quartini 1.7 e Sportiello 5.01 poiché determinano oneri per la finanza pubblica. In particolare, precisa che occorre un'idonea relazione tecnica al fine della verifica della corretta quantificazione degli oneri e della dimostrazione che talune disposizioni delle proposte emendative possano essere attuate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò premesso, esprime parere contrario sull'utilizzo con finalità di copertura del Fondo per esigenze indifferibili in quanto le risorse di tale Fondo sono preordinate a provvedimenti in corso di predisposizione ritenuti prioritari da parte del Governo.

Esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti Sportiello 2.5, Caramiello 2.7, Castiglione 2.8 e sugli identici emendamenti Forattini 2.12 e Caramiello 2.13 evidenziando che detti emendamenti sono suscettibili di determinare oneri per la finanza pubblica.

Esprime, quindi, parere contrario sugli articoli aggiuntivi Caramiello 5.02 e 5.04 osservando come si renda necessario acquisire un'idonea relazione tecnica al fine della verifica della corretta quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta e della dimostrazione che talune disposizioni delle proposte emendative possano essere attuate ad invarianza finanziaria. Ciò premesso, esprime parere contrario sulla copertura mediante il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 in quanto le risorse residue sono preordinate a provvedimenti in corso di predisposizione ritenuti prioritari da parte del Governo.

Esprime, infine, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Marianna Ricciardi 5.03 poiché, in assenza di idonea relazione tecnica che rechi dettagliata dimostrazione dell'onere relativo alle campagne di informazione di cui alla proposta emendativa, non è possibile escludere che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE) chiede alla sottosegretaria Savino quali oneri possano derivare dall'emendamento Castiglione 2.8, nel quale, al comma 1, è previsto che i produttori inviino una richiesta di autorizzazione alla produzione e alla commercializzazione di alimenti e mangimi al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e al Ministero della salute e, al comma 2, si stabilisce che la disciplina del rilascio dell'autorizzazione sia definita mediante decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Nel sottolineare che si tratta di attività amministrative che rientrano negli ambiti di competenza delle ricordate amministrazioni, sostiene che non è possibile affermare che il loro svolgimento determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Daniela TORTO (M5S), nell'associarsi alle considerazioni testé svolte dal collega Marattin, in modo analogo chiede quali oneri possano derivare dagli emendamenti Quartini 1.7, Sportiello 2.5 e Caramiello 2.7, che prevedono che il Ministero della salute predisponga un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato nazionale degli alimenti derivanti da colture cellulari, i cui risultati dovranno essere divulgati sui siti istituzionali.

Allo stesso modo, si domanda quali oneri possa determinare l'istituzione di un tavolo tecnico-scientifico presso il Ministero della salute, prevista negli identici emendamenti Forattini 2.12 e Caramiello 2.13, osservando che il decreto che dovrà prevederne la disciplina potrà contemplare una clausola di invarianza finanziaria e recare disposizioni che ne assicurino l'efficacia.

La sottosegretaria Sandra SAVINO si riserva di rispondere alle richieste di chiarimento formulate dai deputati Marattin e Torto.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel ricordare che i provvedimenti all'esame della Commissione di frequente prevedono l'istituzione di tavoli tecnici composti da rappresentanti delle amministrazioni compe-

tenti, ai quali non spettano gettoni, compensi o altro genere di emolumenti, rileva che non è corretto esprimere in tali casi un parere contrario, ma piuttosto sarebbe necessario corredare tale previsione di una clausola di invarianza finanziaria secondo la quale dall'istituzione e dal funzionamento di tali organi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nel sottolineare che gli emendamenti Quartini 1.7, Sportiello 2.5 e Caramiello 2.7 evidentemente non determinano nuovi o maggiori oneri privi di copertura finanziaria, osserva che, la maggioranza dovrebbe respingerli durante l'esame nella Commissione di merito o in Assemblea piuttosto che esprimere parere contrario sotto il profilo finanziario nell'ambito dell'esame in sede consultiva, come peraltro accaduto molte altre volte in passato.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) sottolinea che ancora una volta il rappresentante del Governo ha motivato il parere contrario su talune proposte emendative, come gli articoli aggiuntivi Caramiello 5.02 e 5.04, con la necessità di destinare le risorse del Fondo utilizzato con finalità di copertura a provvedimenti in corso di predisposizione ritenuti prioritari da parte del Governo.

Nel sottolineare che il Governo fa riferimento a oneri derivanti da provvedimenti non ancora esistenti, afferma che il parere della Commissione Bilancio riguardo ai profili finanziari dei provvedimenti e delle proposte emendative non può essere fondato sulla programmazione di atti futuri il cui contenuto è tuttora ignoto. Aggiunge che, se le risorse finanziarie poste a copertura sono effettivamente disponibili, per motivare il parere contrario non può essere sufficiente l'intendimento del Governo di utilizzare le medesime risorse per finalità differenti. Ribadisce, infatti, che si tratta di una valutazione che attiene al merito, che dovrebbe essere svolta nell'ambito dell'esame in sede referente o della discussione in Assemblea.

Conclude affermando che probabilmente sarebbe nell'interesse dello stesso Governo sostenere la contrarietà alle proposte emendative presentate dai gruppi di opposizione

con argomentazioni più persuasive e autorevoli.

La sottosegretaria Sandra SAVINO, in risposta alle richieste di chiarimento dei deputati Marattin e Torto, afferma che, in riferimento agli emendamenti Castiglione 2.8, Quartini 1.7, Sportiello 2.5 e Caramiello 2.7, il Governo ritiene necessaria la predisposizione di una relazione tecnica allo scopo di verificare la corretta quantificazione degli oneri derivanti da tali proposte e di dimostrare che alcune disposizioni in esse contenute possano essere realizzate ad invarianza finanziaria.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE), nell'affermare che la risposta della rappresentante del Governo è tautologica e non fornisce alcuna indicazione credibile sui motivi posti alla base del parere contrario, dichiara di sentirsi preso in giro dalla maggioranza e dal Governo.

Daniela TORTO (M5S) si associa alle considerazioni del collega Marattin.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel rilevare che la risposta della sottosegretaria Savino non appare adeguatamente motivata, ricorda che la Commissione Bilancio in più occasioni ha espresso parere favorevole su disposizioni, spesso contenute in provvedimenti di iniziativa governativa, che prevedono lo svolgimento di attività anche complesse da parte delle pubbliche amministrazioni, assicurando che a tali nuovi compiti si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Osserva, invece, che difficilmente, nel caso in esame, il rilascio dell'autorizzazione alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti derivanti da colture cellulari può essere ritenuto fonte di spesa e quindi la richiesta di acquisire una relazione tecnica è del tutto immotivata.

Dieter STEGER (MISTO-MIN.LING.) chiede alla relatrice e alla rappresentante del Governo di respingere le proposte emendative nel corso dell'esame in sede referente o in Assemblea per non svilire il

ruolo della Commissione Bilancio, con l'espressione di pareri contrari riferiti all'assenza di copertura finanziaria privi di adeguata motivazione.

Paolo TRANCASSINI (FDI), negando che la maggioranza intenda mancare di rispetto alle opposizioni, rammenta che in passato l'assenza di una relazione tecnica è stata molto spesso richiamata dai rappresentanti del Governo per motivare l'espressione di un parere contrario su proposte sostenute dall'opposizione.

Nel rivendicare la correttezza del comportamento della maggioranza, afferma che i rappresentanti dei gruppi di opposizione conoscono fin troppo bene le procedure che portano alla formulazione dei pareri sui profili finanziari e, pertanto, le loro critiche sono del tutto immotivate.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE), nel replicare al deputato Trancassini, fa notare che la relazione tecnica non può essere richiesta dal Governo, che dovrebbe redigerla, con riferimento a proposte emendative che, evidentemente, non determinano potenziali oneri a carico della finanza pubblica.

Ritiene, peraltro, che non sia utile continuare a richiamare prassi seguite nelle precedenti legislature, come fa il collega Trancassini, perché eventuali errori commessi in passato non possono giustificare la loro riproposizione.

Concorda, quindi, con il collega Steger sull'esigenza di esprimere una valutazione non ostativa da parte della Commissione Bilancio sulle proposte effettivamente prive di profili finanziari problematici, potendo il Governo e la maggioranza esprimere un parere contrario nel merito nel corso dell'esame che verrà svolto da parte dell'Assemblea.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) con riguardo alla richiesta di relazione tecnica formulata dalla sottosegretaria Savino, afferma che, qualora risulti palese che le attività attribuite alle pubbliche amministrazioni possono essere compiute senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è eccessivo e inaccettabile che il Go-

verno chieda di quantificare gli oneri attraverso la redazione di una relazione tecnica.

In replica al deputato Trancassini che ha ricordato le precedenti legislature nelle quali le forze politiche rivestivano ruoli invertiti rispetto a quelli attuali, rammenta che, in qualità di sottosegretaria per l'economia e le finanze, in più circostanze è stata invitata dai rappresentanti dell'opposizione a un maggiore approfondimento delle proprie valutazioni e ha proceduto alle necessarie verifiche presso le amministrazioni competenti, anche al fine di riconsiderare le posizioni precedentemente espresse.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) contesta le affermazioni del deputato Trancassini, che appare ricordare soltanto i fatti passati che possono giustificare gli attuali comportamenti della maggioranza. Ribadisce che il Governo in questa sede, nel chiedere la redazione di una relazione tecnica con riferimento a proposte emendative che evidentemente non determinano oneri per la finanza pubblica, esprime in sostanza una contrarietà nel merito rispetto alle medesime proposte emendative. Allo stesso modo, reputa grave che il Governo sostenga che determinino oneri privi di copertura finanziaria proposte emendative che prevedono l'utilizzo di risorse effettivamente disponibili nel bilancio dello Stato, semplicemente perché manifesta l'intenzione di volerle utilizzare per la copertura finanziaria di provvedimenti in corso di predisposizione. Afferma, conclusivamente, che, al fine di salvaguardare il ruolo attribuito dal Regolamento della Camera alla Commissione Bilancio, è essenziale che le valutazioni espresse nei pareri attengano ai profili relativi alla copertura finanziaria dei provvedimenti e non si traducano in valutazioni motivate esclusivamente da considerazioni di carattere politico.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) ricorda che nel corso della XVIII Legislatura, il Senato più volte sospese l'esame di provvedimenti all'esame dell'Assemblea al fine di acquisire i chiarimenti necessari alla

quantificazione degli oneri derivanti dalle proposte emendative in discussione. Rileva, invece, che in questo momento il Governo, con il proprio atteggiamento pretestuoso, pare quasi temere il voto sul merito del provvedimento, nonostante goda di una solida maggioranza parlamentare.

Aggiunge che l'espressione di un parere contrario sulle proposte emendative riguardanti l'istituzione di un tavolo tecnico-scientifico non risulterebbe coerente rispetto a molti pareri approvati in passato dalla Commissione, richiamando in particolare il parere riferito al provvedimento concernente la Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche che provvedeva a numerosi adempimenti derivanti da un insieme di attività di promozione con un'autorizzazione di spesa molto limitata.

La sottosegretaria Sandra SAVINO ribadisce, per le ragioni in precedenza esposte, il parere contrario sulle proposte emendative 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.5, 2.7, 2.8, 2.12, 2.13, 2.01, 2.02, 2.03, 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05 e 7.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Daniela TORTO (M5S), pur riuscendo facilmente a immaginare l'imbarazzo dei competenti uffici governativi nell'individuare le ragioni per motivare la contrarietà sul piano finanziario rispetto a talune proposte emendative in precedenza esaminate, come quelle che si limitano a prevedere la predisposizione di un piano di monitoraggio o l'istituzione di un tavolo tecnico-scientifico o introducono procedure autorizzative, stigmatizza la deriva antidemocratica della maggioranza e del Governo. Tutto ciò considerato, annuncia che per il prossimo futuro le proposte emendative presentate dal gruppo M5S saranno dunque corredate, anche solo strumentalmente, di clausole di invarianza finanziaria, in modo tale da superare le discutibili valutazioni, spesso arbitrariamente motivate, espresse dal Governo in ordine alle implicazioni finanziarie degli emendamenti esaminati.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminate le proposte emendative riferite al disegno di legge C. 1324 Governo, approvato dal Senato della Repubblica, recante disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali, e abb., contenute nel fascicolo n. 1,

esprime

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.5, 2.7, 2.8, 2.12, 2.13, 2.01, 2.02, 2.03, 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05 e 7.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione.

C. 893 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Nicola OTTAVIANI (LEGA), *relatore*, fa presente che la proposta di legge in esame, nel testo risultante a seguito delle modifiche approvate dalla Commissione Giustizia nell'ambito dell'esame in sede referente, si compone di quattro articoli che incidono, a vario titolo, sulla disciplina della prescrizione del reato regolata dal codice penale e dal codice di procedura penale.

Passando ad illustrarne il contenuto, rileva che l'articolo 1, da un lato, introduce una nuova causa di sospensione del corso della prescrizione in seguito alla sentenza di condanna di primo grado ovvero alla sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado, dall'altro, aggiunge alle ipotesi di interruzione del corso della prescrizione la sentenza di condanna. Osserva che il medesimo articolo 1 prevede, inoltre, l'ampliamento dell'elenco dei reati per i quali l'aumento del tempo necessario alla prescrizione, a seguito dell'interruzione del suo corso, non può superare la metà del tempo ordinario.

Evidenzia invece che l'articolo 2 abroga l'articolo 344-*bis* del codice di procedura penale, che prevede l'improcedibilità dell'azione penale in caso di superamento dei termini di durata massima stabiliti per i giudizi di appello e di cassazione, mentre l'articolo 3 apporta alcune modifiche di coordinamento al medesimo codice di procedura penale, conseguenti all'abrogazione della predetta disposizione.

Fa infine presente che l'articolo 4 reca disposizioni concernenti il monitoraggio dei termini rilevanti ai fini della prescrizione del reato, in coerenza con le novità introdotte dalla presente proposta di legge.

Tutto ciò premesso, in considerazione del carattere prettamente ordinamentale delle disposizioni sopra illustrate, propone di esprimere nulla osta sul provvedimento in esame.

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Nicola OTTAVIANI (LEGA), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, nel rilevare che le proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse nulla osta.

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.

C. 1458 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 novembre 2023.

La sottosegretaria Sandra SAVINO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella precedente seduta in merito ai profili finanziari recati da talune disposizioni del testo, fa presente che, con riferimento alla quantificazione degli oneri relativi all'accoglienza dei minori in una sezione dedicata nei centri e nelle strutture governative, prevista dall'articolo 5, il capitolato di gara di appalto per la fornitura dei beni e dei servizi relativi al funzionamento dei centri e delle strutture di accoglienza e di trattenimento, approvato con decreto del Ministro dell'interno 29 gennaio 2021, contempla la possibilità che in tali strutture possano essere accolti anche minori, con esplicita indicazione delle

prestazioni da rendersi in ragione della loro minore età e, pertanto, i relativi oneri sono già ricompresi nel costo generale riferito alle persone accolte nel centro di destinazione, calcolato in via forfetaria sulla base dell'importo giornaliero *pro capite* di aggiudicazione, senza la previsione della corresponsione di importi maggiorati in ragione della minore età dei soggetti ospitati.

Evidenzia, inoltre, che gli oneri relativi agli accertamenti sanitari che possono essere richiesti, ai sensi dell'articolo 5, dall'autorità di pubblica sicurezza al fine di determinare l'età del minore hanno carattere eventuale e che ad essi potrà provvedersi a valere sulle risorse del Fondo per l'accoglienza dei minori non accompagnati, iscritto sul capitolo 2353 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, che reca le necessarie disponibilità.

Assicura, infine, che all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, che garantiscono l'accesso prioritario nei centri del Sistema di accoglienza e integrazione a tutte le donne e non solo a quelle in gravidanza, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge n. 416 del 1989, iscritto sul capitolo 2352 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, considerando che l'inserimento nel sistema di accoglienza e integrazione avverrà nell'ambito delle categorie di progetto previste a legislazione vigente e alle relative spese si provvederà a valere sulle risorse sopra richiamate sulla base dei costi effettivamente rendicontati, in conformità alle previsioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 18 novembre 2019.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1458, di conversione del decreto-legge n. 133 del 2023 recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione interna-

zionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento alla quantificazione degli oneri relativi all'accoglienza dei minori in una sezione dedicata nei centri e nelle strutture governative, prevista dall'articolo 5, il capitolato di gara di appalto per la fornitura dei beni e dei servizi relativi al funzionamento dei centri e delle strutture di accoglienza e di trattenimento, approvato con decreto del Ministro dell'interno 29 gennaio 2021, contempla la possibilità che in tali strutture possano essere accolti anche minori, con esplicita indicazione delle prestazioni da rendersi in ragione della loro minore età e, pertanto, i relativi oneri sono già ricompresi nel costo generale riferito alle persone accolte nel centro di destinazione, calcolato in via forfetaria sulla base dell'importo giornaliero *pro capite* di aggiudicazione, senza la previsione della corresponsione di importi maggiorati in ragione della minore età dei soggetti ospitati;

gli oneri relativi agli accertamenti sanitari che possono essere richiesti, ai sensi dell'articolo 5, dall'autorità di pubblica sicurezza al fine di determinare l'età del minore hanno carattere eventuale e ad essi potrà provvedersi a valere sulle risorse del Fondo per l'accoglienza dei minori non accompagnati, iscritto sul capitolo 2353 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, che reca le necessarie disponibilità;

all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, che garantiscono l'accesso prioritario nei centri del Sistema di accoglienza e integrazione a tutte le donne e non solo a quelle in gravidanza, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge n. 416 del 1989, iscritto sul capitolo 2352 dello stato

di previsione del Ministero dell'interno, considerando che l'inserimento nel sistema di accoglienza e integrazione avverrà nell'ambito delle categorie di progetto previste a legislazione vigente e alle relative spese si provvederà a valere sulle risorse sopra richiamate sulla base dei costi effettivamente rendicontati, in conformità alle previsioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 18 novembre 2019;

rilevata l'esigenza di precisare, all'articolo 2, comma 1, che, all'atto del collocamento fuori ruolo delle unità di personale della Polizia di Stato assegnate presso gli uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero, è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento stesso, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 2, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento stesso, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. ».

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 144/2023: Disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum.

C. 1491 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, ricorda preliminarmente che il disegno di legge in esame, è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Passando ad esaminare i profili di interesse della Commissione, rileva in primo luogo che l'articolo 1 dispone il temporaneo impiego di personale dell'amministrazione giudiziaria da parte dell'Ufficio centrale per il *referendum* per consentire l'espletamento delle operazioni di verifica documentale relative alle richieste di *referendum* presentate successivamente al 31 ottobre 2021. Come tra l'altro confermato anche dalla relazione tecnica, tale impiego viene disposto nelle more della piena realizzazione della piattaforma digitale prevista dall'articolo 1, comma 341, della legge n. 178 del 2020 finalizzata a rendere più efficiente lo svolgimento di tali operazioni. La mancata operatività della piattaforma, prosegue la relazione tecnica, ha reso pertanto necessario intervenire in termini complessivamente analoghi a quanto già disposto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 139 del 2021 con riguardo ai *referendum* sottoposti ad operazioni di verifica fino al 31 ottobre 2021. In particolare, l'Ufficio viene integrato con un totale di 128 unità massime di personale – 68 unità con funzioni di verifica di cui 28 unità reperibili all'interno della Cassazione e 40 unità tramite distacco, e 60 con mansioni esecutive reperibili tramite distacco – per il cui impiego viene autorizzata la spesa di euro 312.048 per il 2023. Al riguardo, rileva che l'onere in riferimento è configurato quale limite massimo e che la sua quantificazione è in linea con le ipotesi formulate dalla relazione tecnica.

Tanto premesso, rileva altresì l'opportunità di acquisire chiarimenti in merito agli eventuali ulteriori profili di onerosità non considerati dalla relazione tecnica concernenti, in particolare, la disponibilità degli applicativi gestionali e delle strutture logistiche di cui il suddetto personale si avvarrà per le operazioni di verifica nonché le prestazioni di lavoro straordinario che lo

stesso potrà esser chiamato a svolgere sino ad un massimo individuale di 80 ore mensili, in virtù dell'applicazione dell'articolo 18 della legge n. 136 del 1976 richiamato dalla norma. A tal fine, tenuto conto che la norma in esame riproduce un meccanismo già attuato nell'anno 2021, ritiene che potrebbe essere utile fornire elementi circa gli oneri riscontrati a consuntivo per effetto dell'applicazione del predetto articolo 5 del decreto-legge n. 139 del 2021.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 6 dell'articolo 1 fa fronte agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa prevista dal medesimo comma, pari a 312.048 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, riferito al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero della giustizia. Il successivo comma 7 autorizza, conseguentemente, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. In proposito, non ha osservazioni da formulare, dal momento che l'accantonamento di cui si prevede la riduzione reca le occorrenti disponibilità.

Con riferimento all'articolo 2, rileva che le norme autorizzano la spesa di euro 1.372.000 annui a decorrere dal 2024 per il completamento e la successiva gestione e manutenzione della piattaforma per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i *referendum* e le iniziative popolari. Osserva che tale autorizzazione di spesa si aggiunge a quella, pari a 100.000 euro annui a decorrere dal 2021, già prevista dai commi 341 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, recante il bilancio di previsione dello Stato per il 2021, destinata alla realizzazione di una piattaforma per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i *referendum*. Segnala che la relazione tecnica riferita alla norma ora in esame espone un elenco di voci di spesa, fornito dal soggetto attuatore, la cui somma risulta, appunto, pari a 1.472.000 euro annui, dei quali, come detto, 100.000 euro sono stati autorizzati dalla citata legge di bilancio per il 2021 e i restanti 1.372.000 euro dalla disposizione ora in esame. In propo-

sito, rileva preliminarmente che l'onere è configurato come tetto di spesa e la relazione tecnica dà conto della congruità del nuovo stanziamento rispetto alle finalità della norma, e sotto questo profilo non ha osservazioni da formulare. Tuttavia, tenuto conto che l'autorizzazione ora in esame è volta a conseguire la medesima finalità – ossia la realizzazione della piattaforma per i *referendum on line* – per la quale era stata disposta l'iniziale autorizzazione di spesa, ritiene che andrebbero esplicitate le ragioni per le quali la somma inizialmente stanziata non è risultata sufficiente all'attuazione della finalità della norma, anche al fine di prevenire eventuali fabbisogni di rifinanziamento ulteriore.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 3 dell'articolo 2 autorizza una spesa di 1.372.000 euro annui a decorrere dal 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, riferito al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero della giustizia e che il successivo comma 4 autorizza, conseguentemente, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Al riguardo non ha osservazioni da formulare, dal momento che l'accantonamento di cui si prevede la riduzione reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per l'anno 2024 presentato al Senato.

La sottosegretaria Sandra SAVINO, in risposta alle richieste di chiarimento testé formulate dal relatore, fa presente che, ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 del personale assegnato all'Ufficio centrale per il *referendum*, gli Uffici della Corte di cassazione già dispongono delle necessarie dotazioni in termini di *software* e di *hardware* e non necessitano di spazi e arredi ulteriori rispetto a quelli già disponibili a legislazione vigente.

Assicura, inoltre, che agli eventuali oneri derivanti dalle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale di cui all'ar-

articolo 1 potrà provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Precisa, infine, che la quantificazione degli oneri derivanti dal completamento, dalla gestione e dalla manutenzione della piattaforma per la raccolta delle firme necessarie per i *referendum* e le iniziative popolari di cui all'articolo 2 è stata predisposta sulla base di una dettagliata analisi tecnico-finanziaria, riportata nella relazione tecnica allegata al provvedimento, elaborata dalla Società generale d'informatica S.p.A. sulla base dei costi di servizi simili erogati dalla medesima società, in termini tali da garantire la piena funzionalità tecnica e operativa dei sistemi, il rispetto di elevati *standard* di sicurezza informatica, lo sviluppo evolutivo, l'assistenza specialistica e la formazione continua del personale interessato.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1491, di conversione in legge del decreto-legge n. 144 del 2023, recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di *referendum*;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 del personale assegnato all'Ufficio centrale per il *referendum*, gli Uffici della Corte di cassazione già dispongono delle necessarie dotazioni in termini di *software* e di *hardware* e non necessitano di spazi e arredi ulteriori rispetto a quelli già disponibili a legislazione vigente;

agli eventuali oneri derivanti dalle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale di cui all'articolo 1 potrà provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nei per-

tinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia;

la quantificazione degli oneri derivanti dal completamento, dalla gestione e dalla manutenzione della piattaforma per la raccolta delle firme necessarie per i *referendum* e le iniziative popolari di cui all'articolo 2 è stata predisposta sulla base di una dettagliata analisi tecnico-finanziaria, riportata nella relazione tecnica allegata al provvedimento, elaborata dalla Società generale d'informatica S.p.A. sulla base dei costi di servizi simili erogati dalla medesima società, in termini tali da garantire la piena funzionalità tecnica e operativa dei sistemi, il rispetto di elevati *standard* di sicurezza informatica, lo sviluppo evolutivo, l'assistenza specialistica e la formazione continua del personale interessato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014. C. 1450 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, osserva preliminarmente che il disegno di legge in esame, che ha ad oggetto la ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo (SEE), è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, segnala che il disegno di legge è assistito da una generale clausola di invarianza e che la relazione tecnica informa che l'Accordo è in applicazione provvisoria dal 12 aprile 2014 e non modifica i rapporti italiani con la Croazia, dato che non comporta obblighi ulteriori rispetto all'appartenenza di Italia e Croazia all'Unione europea, rilevando, pertanto, che esso non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Rammenta infatti che, in occasione di due precedenti accordi di adesione al SEE, alle relative leggi di ratifica non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. In proposito non formula osservazioni, tenuto conto di quanto chiarito dalla relazione tecnica e del fatto che precedenti accordi di analogo tenore sono stati considerati neutrali sotto il profilo finanziario.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, ai sensi della quale dall'attuazione dell'Accordo oggetto di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti svolgono le attività previste dalla legge di ratifica con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, non ha osservazioni circa la formulazione testuale della disposizione.

Tutto ciò considerato, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 140/2023: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei.

C. 1474 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 novembre 2023.

La sottosegretaria Sandra SAVINO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate nella seduta del 31 ottobre 2023, in merito ai profili finanziari di talune norme del testo, osserva che le disposizioni dell'articolo 2, relative all'attuazione del Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico, potranno essere attuate nel rispetto della tempistica prevista dal medesimo articolo 2, assicurandosi il trasferimento delle relative risorse al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri nel corso dell'anno 2023 e che, ai fini dell'impiego e della spendibilità delle stesse, troverà applicazione la specifica disciplina prevista dall'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, ai sensi del quale le disponibilità non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario, con riferimento, tra l'altro, alle somme assegnate per le attività di protezione civile, possono essere riportate in aggiunta alla competenza dei corrispondenti stanziamenti del nuovo bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Rileva, altresì, che gli importi delle risorse indicate all'articolo 2, comma 3, entro i quali dovranno essere attuati gli interventi del Piano straordinario, costituiscono limiti massimi di spesa, che appaiono congrui rispetto agli interventi da realizzare, ferma restando la possibilità di definire con maggior dettaglio l'articolazione delle spese nella fase applicativa del Piano stesso.

Precisa, inoltre, che al funzionamento della struttura temporanea di supporto di cui al comma 4 dell'articolo 2, salvi i maggiori oneri riferiti alle spese di personale, cui si provvede ai sensi dell'articolo 7, si farà fronte nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali a disposizione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, considerando anche la limitata consistenza nume-

rica del personale assegnato alla medesima struttura di supporto.

Segnala, quindi, che le risorse destinate all'adozione di un Piano di comunicazione alla popolazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, saranno trasferite nell'anno 2023 al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, che, ove necessario, potrà impiegarle applicando il meccanismo del riporto previsto dal citato articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010.

Chiarisce poi che le risorse di cui all'articolo 5, destinate allo svolgimento da parte della regione Campania delle attività di ricognizione della funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali, costituiscono un limite massimo di spesa e risultano congrue rispetto agli interventi che si intendono realizzare.

Evidenzia, inoltre, che la spesa autorizzata ai sensi del comma 5 dell'articolo 6, destinata all'approvazione del piano dei fabbisogni urgenti per il potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile, costituisce un limite massimo di spesa e risulta congrua rispetto alle finalità da conseguire, fermo restando che una stima puntuale dei fabbisogni potrà essere determinata solo all'esito delle attività ricognitive che dovranno essere svolte dalla Città metropolitana di Napoli e che le risorse di cui alla medesima autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6 saranno trasferite ai comuni interessati e alla regione Campania nell'anno 2023 e saranno impiegate secondo il profilo temporale dei relativi interventi.

Fa altresì presente che l'utilizzo delle risorse destinate nell'anno 2023 agli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 non determina effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente negli andamenti tendenziali di finanza pubblica.

Osserva, infine, che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 non configurano una clausola di copertura finanziaria in senso proprio, in quanto si limitano ad indicare gli stanziamenti di bilancio di cui si prevede l'utilizzo al fine di dare

attuazione agli interventi recati dal decreto-legge in esame.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relattrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1474, di conversione in legge del decreto-legge n. 140 del 2023, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le disposizioni dell'articolo 2 relative all'attuazione del Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico potranno essere attuate nel rispetto della tempistica prevista dal medesimo articolo 2, assicurandosi il trasferimento delle relative risorse al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri nel corso dell'anno 2023 e, ai fini dell'impiego e della spendibilità delle stesse, troverà applicazione la specifica disciplina prevista dall'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, ai sensi del quale le disponibilità non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario, con riferimento, tra l'altro, alle somme assegnate per le attività di protezione civile, possono essere riportate in aggiunta alla competenza dei corrispondenti stanziamenti del nuovo bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

gli importi delle risorse indicate all'articolo 2, comma 3, entro i quali dovranno essere attuati gli interventi del Piano straordinario, costituiscono limiti massimi di spesa, che appaiono congrui rispetto agli interventi da realizzare, ferma restando la possibilità di definire con maggior dettaglio l'articolazione delle spese nella fase applicativa del Piano stesso;

al funzionamento della struttura temporanea di supporto di cui al comma 4 dell'articolo 2, salvi i maggiori oneri riferiti alle spese di personale, ai quali si provvede ai sensi dell'articolo 7, si farà fronte nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali a disposizione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, considerando anche la limitata consistenza numerica del personale assegnato alla medesima struttura di supporto;

le risorse destinate all'adozione di un Piano di comunicazione alla popolazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, saranno trasferite nell'anno 2023 al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, che, ove necessario, potrà impiegarle applicando il meccanismo del riporto previsto dal citato articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010;

le risorse di cui all'articolo 5, destinate allo svolgimento da parte della regione Campania delle attività di ricognizione della funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali, costituiscono un limite massimo di spesa e risultano congrue rispetto agli interventi che si intendono realizzare;

la spesa autorizzata ai sensi del comma 5 dell'articolo 6, destinata all'approvazione del piano dei fabbisogni urgenti per il potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile, costituisce un limite massimo di spesa e risulta congrua rispetto alle finalità da conseguire, fermo restando che una stima puntuale dei fabbisogni potrà essere determinata solo all'esito delle attività ricognitive che dovranno essere svolte dalla Città metropolitana di Napoli;

le risorse di cui alla medesima autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 saranno trasferite ai comuni interessati e alla regione Campania nell'anno 2023 e saranno impiegate secondo il profilo temporale dei relativi interventi;

l'utilizzo delle risorse destinate nell'anno 2023 agli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 non determina effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente negli andamenti tendenziali di finanza pubblica;

le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 non configurano una clausola di copertura finanziaria in senso proprio, in quanto si limitano ad indicare gli stanziamenti di bilancio di cui si prevede l'utilizzo al fine di dare attuazione agli interventi recati dal decreto-legge in esame,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia.

C. 113 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, segnala che la proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, recante disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia, non è corredata di relazione tecnica. In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la proposta di legge, esplicitamente volta a promuovere e riconoscere la mototerapia, di cui all'articolo 1, demanda l'adozione di apposite linee guida sulla mototerapia medesima a un accordo in Conferenza Stato-regioni, di cui all'articolo 2, e consente alle pubbliche amministrazioni di promuovere l'organizzazione di eventi e di progetti di motote-

rapia i quali, dalla data di entrata in vigore delle sopradette linee guida, devono essere svolti nel rispetto delle indicazioni da esse previste, di cui all'articolo 3. Rileva, inoltre, che il provvedimento è assistito da una generale clausola di neutralità finanziaria, di cui all'articolo 4.

Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, considerato che, ai sensi del medesimo provvedimento, le amministrazioni pubbliche possono promuovere l'organizzazione di eventi e di progetti di mototerapia da svolgere secondo le citate linee guida al sussistere delle necessarie disponibilità economiche e comunque nel quadro dei vigenti vincoli di bilancio, stante la citata clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4, ai sensi della quale dall'attuazione della legge in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla medesima legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, non ha altresì osservazioni circa la formulazione testuale della disposizione.

La sottosegretaria Sandra SAVINO si riserva di esprimere la valutazione del Governo sul provvedimento in discussione, una volta completata l'istruttoria tecnica su di esso ancora in corso.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, preso atto di quanto rappresentato dalla sottosegretaria Savino, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 novembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.

Atto n. 86.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'8 novembre 2023.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, ricorda che nella seduta precedente il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti in merito ai profili finanziari del provvedimento in esame.

La sottosegretaria Sandra SAVINO chiede un rinvio dell'esame del provvedimento, al fine di consentire il completamento delle necessarie verifiche tecniche in merito alle richieste di chiarimento formulate nella citata seduta dal relatore.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, preso atto della richiesta formulata dalla sottosegretaria Savino, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 novembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per le opere relative al collegamento viario con caratteristiche autostradali della SS 514 «di Chiaromonte» e della SS 194 «Ragu-

sana », dallo svincolo con la SS 115 allo svincolo con la SS 11.

Atto n. 89.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente e relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere i propri rilievi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, sulle conseguenze di carattere finanziario dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante il conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per le opere relative al collegamento viario con caratteristiche autostradali della SS 514 « di Chiaromonte » e della SS 194 « Ragusana », dallo svincolo con la SS 115 allo svincolo con la SS 114.

Passando ad illustrarne il contenuto, evidenzia che lo schema di decreto, all'articolo 1, comma 1, prevede alla nomina del presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, quale Commissario straordinario per la realizzazione dell'opera in oggetto.

Ricorda che, con la nomina, il presidente Schifani subentrerebbe nell'incarico a Nello Musumeci, che, in qualità di presidente *pro tempore* della Regione siciliana era stato nominato Commissario straordinario con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 e si era successivamente dimesso dalla carica di Presidente della Regione in data 4 agosto 2022.

Ricorda, altresì, che l'individuazione dell'opera da realizzare e la nomina del Commissario sono state approvate con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 in attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, che, in riferimento alla realizzazione o al completamento di interventi caratte-

rizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, ha previsto la possibilità di nominare Commissari straordinari, dotati di poteri derogatori al codice degli appalti.

Sottolinea che il comma 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame prevede che al nuovo Commissario straordinario siano applicate le disposizioni del ricordato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021.

Con riferimento ai profili di carattere finanziario, ricorda che l'articolo 4, comma 1, di tale ultimo decreto reca una clausola di invarianza finanziaria secondo la quale al Commissario straordinario, in ragione dell'incarico attribuito, non spetta alcun compenso o emolumento aggiuntivo a carico della finanza pubblica.

Rileva che il comma 2 del medesimo articolo 4 prevede, invece, che gli oneri connessi alla realizzazione dell'opera siano a carico del quadro economico dell'opera stessa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Tutto ciò premesso, considerata la neutralità del provvedimento sotto il profilo finanziario, propone di esprimere sullo stesso una valutazione favorevole.

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 novembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.